



R.G. N.598/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**INNOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro**

Composta dai Magistrati:

Dr. Gianluca ALESSIO	Presidente rel.
Dr. Umberto DOSI	Consigliere
Dr. Federico BRESSAN	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa con appello depositato in data 22 luglio 2015

**da**

rappresentate e difese dall'avv. Damiano Cisternino, per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo 2988;

— **appellanti** —

**contro**



COMUNE DI ~~Montebelluna~~ (c.f. ~~04440180262~~), in persona del Sindaco  
pro tempore,

~~Montebelluna~~, con domicilio eletto presso gli  
stessi, in ~~Montebelluna~~, Avvocatura Civica, per  
mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello

- *appellato* -

Oggetto: riforma della sentenza n.48/15 del giudice del lavoro del  
Tribunale di Padova

In punto: pretesa retributiva - azione diretta verso il committente ex  
art.1676 cod.civ.

Causa trattata all'udienza del 29 novembre 2018

Conclusioni per le appellanti: *"nel merito:*

*- in riforma della sentenza del Giudice del lavoro di Padova n.  
48/2015 del 03.02.2015, accertato il diritto delle ricorrenti al  
pagamento delle differenze tra quanto originariamente dovuto a  
titolo di retribuzioni dalla ditta ~~Montebelluna~~ e quanto  
successivamente ricevuto dal Fondo di Garanzia Inps, condannarsi  
il Comune di ~~Montebelluna~~ al pagamento in favore della signora*

*della somma di € 21.641,04 (29.158,19) ed in favore  
della signora ~~Montebelluna~~ della somma di € 8.715,54  
(11.616,00), o delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre  
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione  
del credito al saldo finale;*

*con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da  
distrarsi in favore dell'avv. Cisternino che si dichiara antistatario."*

Conclusioni per l'appellato: *" Preliminarmente: rigettarsi l'appello  
proposto da ~~Montebelluna~~ in quanto*

*inammissibile, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.;*



*nel merito: rigettarsi, in quanto totalmente infondato, e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n.48/15.*

*Spese e competenza di cause interamente rifuse.”*

#### Svolgimento del processo

Con appello depositato in data 22 luglio 2015 .

---  
--  
hanno impugnato la sentenza n.48/15 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era intimato il pagamento di spettanze retributive, proposta dal Comune di ~~Padova~~. Con memoria depositata il 29 gennaio 2018 si è costituito il Comune chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29 novembre 2018, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

A tale udienza la causa era stata rinviata a seguito di discussione che conformemente alle ordinanze dell'8 febbraio e del 10 maggio 2018 era stata assicurata in forma scritta rispettivamente sulle seguenti questioni: a) se la domanda di pagamento stragiudiziale anteriore al fallimento determini un vincolo di indisponibilità rispetto al quale non rileva il pagamento da parte del committente del debito in favore del fallimento , avvenuto in epoca posteriore; b) se costituisca situazione impeditiva all'esigibilità del credito delle appellanti la loro insinuazione al passivo per i medesimi crediti vantati anche nei confronti del committente. Inoltre era stato disposto il rinvio al fine di evitare gli oneri derivanti dall'espletamento di eventuale consulenza tecnica contabile, autorizzando le appellanti al deposito di conteggio entro il 30 luglio 2018 in relazione al calcolo analitico – per singole mensilità – delle somme oggetto della pretesa, (gennaio – novembre 2010)



specificando se la quota liquidata dal fondo di garanzia dell'Inps comprenda anche retribuzioni maturate nel medesimo.

#### Motivi della decisione

1) Col ricorso per ingiunzione le appellanti hanno agito al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni per le mensilità da gennaio a novembre (quest'ultima comprensiva del t.f.r.) del 2010 (€.27.890,97 per la signora \_\_\_\_\_ ed €.10.720,78 per la signora \_\_\_\_\_) rimaste impagate dal datore di lavoro. A tale riguardo hanno assunto che il credito fosse esigibile nei confronti dell'appellato in qualità di committente dell'impresa datrice di lavoro, l'impresa \_\_\_\_\_, per l'adeguamento funzionale dell'ex panificio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e la manutenzione straordinaria dei vialetti all'interno del Cimitero Maggiore della città. Hanno specificato, a questo proposito di avere richiesto il pagamento in data 6 dicembre 2010, ricevendo riscontro dal Comune di \_\_\_\_\_ con la comunicazione del 24 dicembre precisando che avrebbe detratto dalle somme dovute all'appaltatrice quanto dovuto per retribuzioni arretrate. In ragione delle circostanze allegate hanno dedotto l'esistenza di un riconoscimento del debito, ottenendo il provvedimento monitorio per gli importi sopra indicati.

2) In sede di opposizione il giudice ha accolto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo e di rigetto della domanda di pagamento, pronunciando in ordine all'inapplicabilità dell'art.29 del d.l.vo n.276 del 2003, trattandosi di committente pubblico, come tale escluso sotto il profilo soggettivo dall'applicazione di quella disciplina, ed escludendo che potesse essere applicata la previsione dell'art.1676 cod.civ., in quanto già estinta ogni obbligazione nei confronti dell'appaltatore mediante pagamento alla curatela fallimentare,



essendo nelle more fallita la società appaltatrice all'epoca della domanda giudiziale.

3) Con un' primo motivo di appello viene censurata la sentenza per avere omesso di pronunciare sulla sussistenza del riconoscimento del debito come si ricava dalle missive del Comune del 24 dicembre 2010 e del 28 marzo 2011, con le quali si comunicava che nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni alle due lavoratrici, avrebbe provveduto direttamente in forza della previsione dell'art.13 del capitolato d'appalto e, ricevuta l'autorizzazione dall'impresa, si richiedevano le coordinate bancarie dei lavoratori per provvedere al pagamento.

Con un secondo motivo di impugnazioni si dolgono dell'affermata inapplicabilità dell'art.1676 cod.civ.: la domanda di pagamento (datata 6 dicembre 2010), infatti, aveva creato un vincolo di indisponibilità in quanto anteriore al fallimento (dichiarato il 19 ottobre 2011), per cui il pagamento alla procedura non poteva essere considerato liberatorio dell'obbligazione del Comune verso le lavoratrici.

4) In sede di replica il Comune ha opposto che non vi era stata ricognizione del debito in quanto la comunicazioni non erano dirette ai lavoratori ma alla appaltatrice, essendo l'atto privo del carattere ricettizio, e solo per conoscenza al sindacato, in qualità di loro rappresentante, e che mancava sia l'indicazione di un credito dell'impresa liquido e certo, sia l'intento di riconoscersi debitore.

Nel merito ha affermato la carenza di un rapporto diretto tra committente e lavoratori con riguardo alle pretese retributive, e rilevando la sola domanda giudiziale e in mancanza di preventivo esperimento dell'azione giudiziale prima della dichiarazioni di fallimento non operava il vincolo di indisponibilità.



Si trattava, comunque, di credito non riferibile al periodo dell'appalto (affidato a maggio 2010), ma ad un più generale periodo lavorativo (gennaio – novembre 2010). Rammentava che le due lavoratrici già ammesse al passivo fallimentare.

5) L'appello va parzialmente accolto in ragione delle considerazioni che seguono.

6) Va superata la questione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato ai sensi dell'art.348 *bis* c.p.c.: già la doglianza relativa all'omessa pronuncia del primo giudice circa il rilievo che avevano le comunicazioni del Comune, e la controvertibilità circa la loro corretta qualificazione, non consentivano di ritenere sussistente una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.

7) Nel merito, con riguardo al primo motivo, va evidenziato dal tenore delle missive richiamate che non è dato riscontrare l'esistenza di un riconoscimento del debito.

Quanto alla comunicazione del Comune del 24 dicembre 2010 (doc.2 ric. per ingiunzione) la stessa è diretta all'impresa e solo per conoscenza all'organizzazione sindacale che aveva inoltrato la richiesta di pagamento per conto delle due lavoratrici: in tale comunicazione si fa riferimento alla richiesta (a sua volta priva di specifica indicazione degli importi) ed ha carattere del tutto interloutorio (*"si avvisa che in caso contrario, salva motivata contestazione in merito alla legittimità della richiesta, .. questa Amministrazione provvederà a pagare direttamente i lavoratori..."*). Anche qualora non si debba ritenere il carattere ricettizio della dichiarazione ricognitiva di debito (nel senso opposto Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 14/02/2012 (Rv. 621529 – 01), manca lo "specifico intento di costituirsi debitore" (in tale senso, tra le altre la sentenza ora citata).



Quanto alla seconda comunicazione, datata 28 marzo 2011, anche in questo caso, pure dando atto delle “istanze di pagamento delle spettanze maturate” e della conferma degli importi da parte del datore di lavoro, non è dato evincere a quale credito e alla misura di esso rispetto al quale la comunicazione fa riferimento: non sono indicati i nominativi dei lavoratori (in precedente comunicazione dell'organizzazione sindacale si fa riferimento anche ad altri lavoratori) e gli importi relativi.

8) Quanto al secondo motivo di appello si pone preliminarmente questione circa la corretta lettura della previsione dell'art.1676 cod.civ. secondo il quale “*Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.*”.

La particolarità del caso in esame è data dal fatto che il ricorso per ingiunzione dei due lavoratori (che diede luogo al giudizio di opposizione definito con la sentenza ora appellata) era stato depositato il 22 maggio 2012, in epoca successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento

La giurisprudenza più sotto citata, risolve due questioni che hanno carattere decisivo per riconoscere la fondatezza sotto il profilo della astratta pretesa creditoria, in primo luogo quella relativa alla natura autonoma dell'obbligo del committente anche rispetto al fallimento dell'appaltatore, in secondo luogo quella relativa alla rilevanza della domanda stragiudiziale, anteriore al fallimento, ai fini di rendere applicabile la tutela di cui all'art.1676 cit.

Il tema che si pone, quindi, attiene alla concorrenza di due principi: quella della *par condicio creditorum* che osta ad un pagamento



privilegiato di qualsivoglia creditore ed il vincolo di indisponibilità determinato dall'art.1676. Tale apparente conflitto va risolto nel senso che il vincolo di indisponibilità ha effetto con la mera domanda stragiudiziale come afferma la difesa appellante (richiamando Cass. n.9048 del 2006) rispetto al momento dell'intervenuto fallimento che, in quanto successivo non ha effetto sulla procedibilità dell'azione giudiziale (Cass. n.10626/06). Si richiamano, a tale riguardo i due principi orientatori della Corte di Cassazione: *“Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza.”* (Sez. L,



Sentenza n. 9048 del 19/04/2006 (Rv. 588664 – 01). Quanto al secondo principio: *“In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, a norma dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; ne' tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio. Il secondo profilo deduce che l'ammontare del credito destinato al soddisfacimento dei lavoratori dell'~~impresa~~ sarebbe ridotto per effetto di sequestri e di pignoramenti effettuati anteriormente al fallimento.”* (Cass n. 10626 del 2006 in motivazione richiamando il precedente n.3559 del 2001).

L'unico caso in cui tale meccanismo non opera è quello in cui viene meno il presupposto costituito dall'estinzione dell'obbligazione del



committente nei confronti dell'appaltatore prima della domanda. La stessa giurisprudenza citata dalla difesa riferisce il principio al caso in cui la somma non fa parte del patrimonio del fallito, mentre nel caso in esame, la somma pagata dal Comune (167.494,27 del 20 marzo 2012).

Sul tema va pure richiamata in motivazione Cass. n.15359 del 2004: *"Tale orientamento, che conferma un costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. 10 luglio 1984 n. 4051, Cass. 24 ottobre 1996 n. 9303, Cass. 14 maggio 1998 n. 4897, Cass. 14 dicembre 1998 n. 12551), e che trova adesione in autorevole dottrina, deve essere qui ribadito, condividendo il Collegio le persuasive argomentazioni che lo sostengono e non avendo il ricorrente svolto deduzioni che possano indurre a discostarsene.*

*Infatti, individuata la ratio della norma in esame nella esigenza "di garantire agli ausiliari dell'appaltatore, proprio in relazione ad una attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro, il pagamento della retribuzione dovuta per quella determinata attività, in modo da sottrarre il soddisfacimento del relativo diritto al rischio dell'insolvenza del debitore" (cfr. in motivazione la già citata Casa. 3559/01), dando loro la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente - ratio che non sembra essere messa in discussione dal fallimento - non può poi ritenersi che l'azione, il cui esercizio trova la sua specifica previsione nella legge, sia destinata a cedere di fronte alla procedura concorsuale, nel frattempo avviata in danno del datore di lavoro. Non vi sono ragioni per differenziare la speciale tutela in esame dei lavoratori dell'appaltatore insolvente, a seconda che sia dichiarato o meno il suo fallimento. Si è anzi rilevato che come l'esercizio dell'azione de qua nei confronti del committente da parte degli ausiliari dell'imprenditore-appaltatore*



*per il soddisfacimento del loro credito, in relazione all'attività lavorativa prestata nell'appalto, precluda sia all'appaltatore di pretendere dal committente il pagamento del corrispettivo, sia agli altri creditori dell'appaltatore di soddisfarsi sulle dovute dal committente previo esercizio dell'azione surrogatoria, così anche deve ritenersi qualora intervenga il fallimento dell'appaltatore, "l'esecuzione collettiva non differendo, quando alla natura e ai limiti che incontra, da quella individuale". Diversamente, si è sottolineato nella pronuncia richiamata, sarebbe frustrata la concreta finalità perseguita dalla legge.*

*Nè le deduzioni svolte dal fallimento circa l'efficacia, nei confronti degli ausiliari dell'appaltatore, della cessione del credito di costui a terzi, può essere utilmente invocata ai fini della tesi qui sostenuta dal fallimento. Senza dubbio, come ha già avuto occasione di rilevare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 2 febbraio 2001 n. 1510 e 11 luglio 2003 n. 11074), il committente che paga ai sensi dell'art. 1676 cod. civ. i dipendenti dell'appaltatore, fino alla concorrenza del credito di quest'ultimo, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione, ma in tal caso la tutela in esame non è operante, non essendo esercitabile l'azione di cui all'art. 1676 cod. civ. per mancanza del suo presupposto, cioè dell'esistenza del credito dell'appaltatore, venuto meno a seguito della cessione portata a conoscenza del committente debitore con la notifica o con altro mezzo equipollente."*

Ed ancora in motivazione Cass. n.3559 del 2001 (richiamata dal Cass. n.10626 del 2006): "Come è stato osservato in dottrina, infatti, dal giorno in cui è proposta la domanda (che non è necessariamente quella giudiziale) e fino a quello del definitivo pagamento, all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il



*committente si affianca un nuovo e connesso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente: soggetto, quest'ultimo, che per espressa volontà della legge diventa diretto debitore dei lavoratori (come garante ex lege, come si afferma da taluno, o in virtù di un accollo ex lege, come si sostiene da altri) in aggiunta all'appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore. La previsione di questo particolare meccanismo, come è stato osservato dalla dottrina, ha fondamento in una finalità di natura preminentemente sociale, dato che il legislatore ha voluto predisporre uno strumento che è rivolto a tutelare una categoria di soggetti particolarmente deboli, come sono i lavoratori subordinati, per preservarli dal rischio dell'inadempimento o, peggio ancora, dell'insolvenza del datore di lavoro e che va equiparato, attesa la sua caratteristica collegata alla peculiare funzione, a quelle figure giuridiche, come i privilegi, che sono automaticamente destinate dalla legge a rafforzare, per coloro che si trovano in una determinata situazione, la garanzia generica che tutti i creditori hanno sul patrimonio del loro debitore.".* In motivazione Cass. n.1501 del 2001 (in quel caso la cessionaria di un credito aveva agito nei confronti del debitore ceduto, e nelle more la cessionaria era fallita): *"Con il quinto ed ultimo mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1263, 1264, 1265, 1676, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo; censura la sentenza impugnata 1) per avere disatteso l'exceptio inadimpleti contractus", sostenendo che avrebbe dovuto, invece, accoglierla, tenuto conto che il mancato pagamento di quanto dovuto dalla società cedente ai propri dipendenti oltre a legittimare la richiesta da costoro proposta a norma dell'art. 1676 c.c., concreta inadempimento di obbligazione direttamente assunta*



nei confronti del committente debitore ceduto: 2) per avere ritenuto che sia opponibile ai dipendenti la cessione del credito da parte dell'appaltatore notificata anteriormente alla notifica della domanda di costoro, senza considerare che tale domanda può essere stragiudiziale e, soprattutto, che la cessione del credito dell'appaltatore è inefficace nei confronti dei dipendenti. Le censure sono prive di fondamento.

L'art. 1676 C.C. accorda ai dipendenti dell'appaltatore per la tutela delle loro ragioni di credito un'azione diretta fondata su un titolo autonomo e, quindi, sottratta alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore, che, pur rientrando nel vasto quadro della sostituzione in senso ampio, nettamente si differenzia dall'ordinaria azione surrogatoria (Cass. 10.7.1984 n. 4051). Come è stato chiarito, l'azione determina più che la sostituzione di un creditore all'altro, l'aggiunta di un altro debitore, fermo restando il diritto dei dipendenti di rivolgersi anche contro l'appaltatore (Cass. 6.3.1985 n. 1857). Come risulta dall'art. 1676 l'azione nasce sul presupposto dell'esistenza del debito verso l'appaltatore ed è proprio questo presupposto che viene meno per effetto della cessione del credito, che sia portata a conoscenza del committente con la notificazione o altro mezzo equipollente in modo da acquistare efficacia nei suoi confronti.

In sostanza, una volta che la cessione sia portata a conoscenza del committente debitore, lo stesso non può che rifiutare il pagamento che gli venga richiesto a norma dell'art. 1676 dai dipendenti dell'appaltatore, in quanto a questo punto per liberarsi deve pagare al cessionario e se paga, invece, ai dipendenti, rimane esposto al pericolo di dovere nuovamente pagare al cessionario. In altri termini, il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore (nella specie factor) chieda il pagamento dopo che



*egli o il cedente (fornitore) gli abbiano comunicato la cessione, non può sottrarsi al pagamento eccependo che successivamente alla comunicazione i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda giudiziale o stragiudiziale ai sensi dell'art. 1676. In conclusione, si deve affermare che prima della comunicazione della cessione del credito dell'appaltatore il committente può pagare ai dipendenti dello stesso e dopo di essa è tenuto a pagare solo al cessionario (factor), perché il pagamento a favore dei dipendenti non ha effetti liberatori.”.*

9) Tutto ciò posto residua il tema della corretta liquidazione del credito.

Sul punto già le appellanti avevano dato atto che una quota del credito era stato recuperato mediante accesso al fondo di garanzia a seguito del fallimento del datore di lavoro (pagina 14 dell'appello, quota sostanzialmente relativa al t.f.r.).

Residuo tema di causa, invece, è la sussistenza del debito del Comune in relazione a tutto il periodo considerato con l'ingiunzione (gennaio – novembre 2010).

Sul punto l'appellato (pagina 11) ha dedotto che *“nel caso specifico .. il periodo retributivo di riferimento è ... gennaio – novembre 2010; ne consegue che, risalendo l'affidamento dell'appalto all'impresa (doc.3 B) e la consegna dei lavori ma maggio 2010, emerge con chiarezza che buona parte degli importi richiesti dalle appellanti non possono esser riferiti all'appalto in questione”.*

Sul tema le appellanti, nel replicare, all'udienza del hanno eccepito l'inammissibilità della *“nuova deduzione circa la riferibilità di parte dell'intero credito a periodo non coperto dall'appalto....”.*

Al riguardo il collegio rileva che già in primo grado che la questione non costituente eccezione in senso proprio (in tale senso tra le altre



Cass. Civ. Sez L., sentenza n.21073 del 09/10/2007 – rv.599496 - 01), concretandosi in una mera difesa in replica alla deduzione del fatto costitutivo (ossia la presenza lavorativa nell'ambito dell'appalto per l'intero periodo di riferimento, gennaio – novembre), trova, d'altra parte, puntuale e tempestivo riscontro nell'allegazione di primo grado nella parte dell'opposizione in cui il Comune nella narrativa è stato rammentato che i lavori erano stati affidati alla

con rinvio a quanto descritto nei documenti 3 a e 3 b (pagina 2 dell'opposizione) aggiungendo che nella richiesta di pagamento delle retribuzioni del dicembre 2010 circa l'impegno delle lavoratrici nell'ambito dell'appalto, *“non c'era alcun elemento da cui desumere l'effettivo impiego, proprio a servizio delle opere appaltate da Comune di ~~Padova~~ delle lavoratrici, genericamente presentate quale dipendenti della Ditta ”* (pagina 3 dell'opposizione), concludendo che *“la pretesa era, e continua ad essere espressa in termini estremamente imprecisi, quanto ai due diversi appalti”* (ivi). Se ne deve trarre la logica conseguenza che il tema della riferibilità dell'impegno nell'ambito dell'appalto e, dunque, del periodo di sua effettiva durata (iniziato alla fine del maggio 2010 come risulta dal doc.n.8 opponente relativa alla consegna dei lavori relativi all'adeguamento funzionale dell'ex panificio) era già stato dedotto in primo grado, senza che sul punto possa validamente sollevarsi, in ogni caso, alcuna questione di tardività.

Ciò posto nel merito le appellanti non hanno opposto alcun rilievo alla delimitazione temporale della loro presenza lavorativa rispetto a tale appalto né altra osservazione in ordine ad un'anteriore datazione rispetto all'altro appalto: giova evidenziare che nessuna indicazione è contenuta negli atti difensivi né col ricorso per ingiunzione, né con riferimento alla fase di opposizione e, tantomeno, in questa sede.



In relazione a tale limitato periodo, dunque, va ritenuta la sussistenza l'obbligo di pagamento del committente. A questo proposito vanno richiamati i conteggi delle appellanti, limitatamente al periodo giugno – novembre 2010, al netto degli istituti indiretti (perchè mai richiesti, ovvero già pagati con il fondo di garanzia).

In conclusione va riconosciuto un credito in favore della signora \_\_\_\_\_ di €8.906,34 e in favore della signora \_\_\_\_\_ di €3.987,84.

Gli importi, previa loro rivalutazione (Cass. Civ. Sez. L senetzna n.8251 del 29/04/2004, conf. n.28251 del 27/11/2017 – rv. 646383), devono essere maggiorati degli interessi legali dalla singole scadenze al saldo ai sensi dell'art.429 c.p.c..

10) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi vanno compensate per la metà, restando a carico del Comune soccombente parziale nella metà residua, liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 nella misura indicata nel dispositivo (in ragione del valore della causa come determinato, importo nel medio).

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il Comune di ~~Palazzo~~ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di €8.906,34 e in favore di \_\_\_\_\_ della somma di €3.987,84, importi maggiorati degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;

compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna il Comune di ~~Palazzo~~ al pagamento della metà residua in favore delle appellanti, frazione liquidate in €2.020,00 per



compensi quanto al primo grado e in €.1.889,00 per compensi e quanto al presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Venezia, 29 novembre 2018

Il Presidente estensore  
Gianluca Alessio



